

Quesiti	Risposte
<p>Art. 3. della lettera di invito, non è chiaro il concetto di seguito riportato: <i>“di essere in possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell’aver svolto, nel precedente triennio, almeno un’ analoga fornitura a favore di soggetti pubblici o privati con un numero di dipendenti analogo a quelli di Finpiemonte (circa 100), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture effettuate”:</i> vale a dire di aver lavorato per enti pubblici e/o privati con numero dipendenti di 100 persone?</p> <p>Per il fatturato e/o lavori il triennio è riferito fino alla data di presentazione dell’invito e/o a chiusura di anno?</p> <p>E’ possibile, considerando l’art. 86 e l’allegato XVII, sostituire la seconda referenza bancaria con la presentazione dei bilanci oppure con dichiarazione concernente il fatturato globale.</p>	<p>SI</p> <p>Per le forniture di lavori analoghi e relativi importi possono essere considerati anche affidamenti dell’anno 2016.</p> <p>L’art. 86 co. 4 del d. lgs. n. 50/2016 indica che <i>“L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.</i> Quindi l’impossibilità di presentare le referenze deve essere motivata, e solo allora la stazione appaltante potrà procedere a valutare altro tipo di documentazione presentata.</p>